

L.R. 16 aprile 2002, n. 19 [\(1\)](#).

Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria [\(2\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Calabria 23 aprile 2002, n. 7, supplemento straordinario n. 3.

[\(2\)](#) Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. [30, comma 1](#), [L.R. 19 ottobre 2009, n. 34](#). Vedi altresì la Circ. 7 marzo 2003, n. 770 e la [Delib.G.R. 14 settembre 2010, n. 606](#).

Art. 7

Gli ambiti della pianificazione territoriale.

1. Sono ambiti istituzionali di pianificazione:

a) il territorio regionale;

b) il territorio delle province;

b-bis) il territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria [\(17\)](#);

c) il territorio dei comuni, dei loro consorzi e delle loro unioni;

d) gli ambiti territoriali e gli specchi d'acqua compresi nei parchi e nelle riserve naturali nazionali e regionali;

e) gli ambiti territoriali compresi nei bacini regionali ed interregionali nonché quelli di pianificazione paesaggistica, come definiti dal QTR ai sensi degli [articoli 135, 143 e 146, D.Lgs. n. 42/2004](#) [\(18\)](#);

f) i territori dei consorzi di bonifica;

g) i territori dei Consorzi e ASI Industriali [\(19\)](#).

[\(17\)](#) Lettera aggiunta dall'art. [1, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 31 dicembre 2015, n. 40](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. [27, comma 2, L.R. n. 40/2015](#)).

[\(18\)](#) Lettera così modificata dall'art. 1, primo comma, quinto alinea, [L.R. 24 novembre 2006, n. 14](#).

[\(19\)](#) Lettera aggiunta dall'art. [6, L.R. 10 agosto 2012, n. 35](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 della medesima legge).